

Condizioni generali

1. Diritto applicabile e ordine di priorità

I rapporti di diritto tra CSD ed i suoi clienti sono retti dalle seguenti disposizioni, in ordine di priorità:

- il contratto scritto stipulato tra le parti
- l'offerta CSD
- le presenti condizioni generali CSD
- il concorso d'appalto del committente
- le norme e i regolamenti SIA
- il diritto svizzero.

2. Obbligo di diligenza

CSD tutela secondo scienza e coscienza gli interessi del committente, in particolare per quanto concerne il raggiungimento dei suoi obiettivi. Fornisce le prestazioni convenute contrattualmente, nel rispetto delle regole generalmente riconosciute della sua professione. CSD dispone di un sistema di management della qualità certificato secondo ISO 9001 e 14001.

3. Riservatezza e protezione dei dati

CSD tratta in modo confidenziale le conoscenze che risultano dall'esecuzione del mandato e non le utilizza a scapito del committente.

Salvo accordo scritto contrario, CSD è autorizzata a far figurare nelle sue liste di referenze il nome e l'indirizzo del cliente così come una descrizione del servizio per scopi di marketing a fini propri.

Con la firma del contratto, il cliente dichiara di essere stato debitamente informato e di acconsentire liberamente al trattamento dei propri dati personali conformemente alla vigente legislazione svizzera in materia di protezione dei dati e, se applicabile, al Regolamento generale sulla protezione dei dati dell'Unione Europea. La finalità del trattamento è, in particolare, determinata dalle esigenze di promozione e di attestazione di referenze da parte di CSD.

4. Pubblicazioni

CSD può pubblicare la propria opera tutelando gli interessi del committente. CSD ha inoltre il diritto di figurare come autore dell'opera in pubblicazioni effettuate dal committente o da terzi.

5. Diritti d'autore

I diritti d'autore sulla propria opera spettano a CSD. Sono considerati opere anche progetti e parti di opere, nella misura in cui si tratti di creazioni intellettuali a carattere individuale.

6. Utilizzazione dei risultati del lavoro e conservazione dei documenti

Con il pagamento dell'onorario, il committente ha il diritto di utilizzare i risultati del lavoro di CSD per lo scopo convenuto.

CSD conserva i documenti di lavoro originali per dieci anni dalla fine del mandato come originali o in altra forma che si presti all'utilizzazione. I risultati del lavoro rimangono di proprietà di CSD.

7. Prevenzione dei danni e pericoli

Per prevenire danni e pericoli CSD è autorizzata ad adottare rispettivamente ordinare tutti i provvedimenti adeguati, in casi urgenti anche senza doversi procurare il consenso del committente. CSD avverte immediatamente il committente.

Il committente adotta per tempo tutti i provvedimenti ragionevolmente esigibili atti a impedire l'insorgenza o l'aggravamento di un danno.

8. Ricorso a terzi nell'adempimento del contratto

CSD è autorizzata, nell'adempimento dei propri obblighi contrattuali, a ricorrere a terzi a proprie spese, a permettere loro l'accesso ai documenti e a fornire loro informazioni. CSD esige da questi terzi un trattamento confidenziale delle conoscenze così acquisite

9. Onorari e modalità di pagamento

Salvo accordo contrario, i prezzi sono intesi in franchi svizzeri, senza IVA.

CSD ha diritto a pagamenti in acconto a concorrenza delle prestazioni fornite secondo contratto.

Salvo accordo contrario, le fatture vanno saldate entro 20 giorni dal ricevimento.

Un interesse di mora del 5% è dovuto alla scadenza del termine di pagamento.

CSD può esigere una garanzia per il proprio onorario oppure un adeguato anticipo.

In caso di mancato pagamento di una fattura o di un acconto conformemente alle condizioni stabilite, CSD si riserva il diritto di sospendere immediatamente le proprie prestazioni fino a quando il committente non avrà provveduto al pagamento dell'importo dovuto. Il committente è responsabile di tutte le conseguenze di tale sospensione, in particolare di quelle tecniche e finanziarie nonché dei ritardi e dei relativi impatti economici.

La data di riferimento per la determinazione del rincarico è la data di presentazione dell'offerta. Il rincarico che si verifica dopo questa data deve essere compensato per tutte le forme di remunerazione secondo lo standard contrattuale SIA 126 (Variazioni dei prezzi: Calcolo secondo il metodo parametrico per le prestazioni di progettazione).

10. Prestazioni supplementari

Tutte le prestazioni che non sono state offerte per iscritto sono considerate prestazioni supplementari. Queste devono essere convenute di comune accordo. Salvo disposizione contraria, le prestazioni supplementari sono fatturate secondo le tariffe orarie CSD in vigore nel momento in cui la prestazione viene fornita.

11. Interventi sul terreno

Per gli interventi sul terreno, deve essere lasciato libero accesso per le persone e le attrezzature necessarie alle prestazioni convenute. Il committente informa in anticipo CSD riguardo alla posizione di condotte interrate e costruzioni che possono influire sulla sicurezza delle persone e dei beni, e sul successo delle prestazioni.

12. Proroghe dei termini e rinvii delle scadenze

Se una parte non fornisce la prestazione convenuta entro i termini prestabiliti, l'altra parte può sostituirla in mora mediante diffida scritta. I termini e le scadenze che la parte monitoria si è impegnata a rispettare vengono rinviati equamente. CSD non risponde dei danni connessi a un ritardo per i quali non le è imputabile alcuna colpa.

13. Rinuncia del cliente a impiegare collaboratori di CSD

Durante l'esecuzione del mandato e durante un anno a contare dal termine dell'esecuzione, il committente si impegna a non incoraggiare collaboratori di CSD a lasciare la società e a non presentar loro offerte di lavoro.

14. Assicurazione responsabilità civile professionale

CSD dispone di un'assicurazione responsabilità civile professionale con la seguente copertura:

- CHF 20'000'000. - per sinistro, per l'insieme dei danni corporali e materiali. Le prestazioni per sinistro sono inoltre limitate a:
- CHF 10'000'000. - per i danni e i difetti che riguardano immobili e costruzioni di terzi, così come i danni puramente patrimoniali;
 - CHF 10'000'000. - per i danni e i difetti a opere;
 - CHF 10'000'000. - per i danni puramente patrimoniali nel campo della conoscenza ambientale.

15. Responsabilità

15.1 Generalità

In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi del committente per circostanze non imputabili a CSD, questa non può essere ritenuta responsabile. Ciò vale anche per le prestazioni di terzi non prevedibili con sicurezza, ad esempio per quanto riguarda la concessione di autorizzazioni o di crediti.

CSD non è responsabile per le prestazioni fornite da terzi indipendenti consultati, in relazione contrattuale diretta con il committente.

CSD non risponde delle prestazioni di terzi da lei stessa consultati, se questa consultazione è stata convenuta contrattualmente col committente e se CSD ha posto tutta la diligenza necessaria nella scelta del terzo e nella sua istrizione.

CSD presuppone che:

- il committente, o i terzi da lui designati, le hanno fornito informazioni e documenti esatti e completi per l'esecuzione del mandato,
- i risultati del suo lavoro non saranno utilizzati in modo parziale,
- i risultati del suo lavoro non saranno utilizzati per uno scopo diverso da quello convenuto o per un altro oggetto, né saranno trasposti a circostanze modificate, senza essere stati riesaminati.

In caso contrario, CSD declina esplicitamente ogni responsabilità verso il committente per i danni che ne potrebbero derivare.

Se un terzo utilizza i risultati del lavoro o se si basa su questi per prendere decisioni, è esclusa ogni responsabilità per i danni diretti e indiretti che ne potrebbero derivare.

15.2 Limitazione della responsabilità

La responsabilità di CSD verso il committente è limitata all'importo degli onorari pagati per la sola prestazione oggetto del reclamo, ma al massimo all'importo della copertura assicurativa.

CSD non risponde in nessun caso per danni indiretti (compresa la perdita di opportunità di guadagno) né per danni puramente patrimoniali.

16. Risoluzione

16.1 Principio

In caso di inadempimento grave di una delle obbligazioni sostanziali del contratto da parte di una delle parti contrattuali, al quale non sia stato posto rimedio entro il termine di trenta (30) giorni dalla conferma di ricevimento della lettera raccomandata che lo notifica, la controparte potrà, in assenza di una transazione amichevole, chiedere la risoluzione del contratto per via giudiziaria.

16.2 Rottura dell'equilibrio economico del contratto

Fatte salve le disposizioni di cui sopra, nel caso in cui nel corso dell'esecuzione del contratto CSD incontrasse difficoltà imprevedibili, per la cui risoluzione sia necessaria la messa in atto di mezzi sproporzionati rispetto all'importo del contratto dei quali il cliente rifiuti di sostenere il costo aggiuntivo, CSD potrà dichiarare risolto il contratto. La risoluzione intervenuta per questo motivo non dà luogo alla corresponsione di alcuna indennità.

17. Foro competente

Per il giudizio di controversie tra le parti contraenti sono competenti i tribunali ordinari. Il foro è Lugano.